

L'altra  
informazione**L'accezione conferma la regola**

**L'**accezione è ciascuno dei significati che una parola può assumere. Un termine può avere un'accezione univoca o doppia se si riferisce a due significati. Questi concetti, ben noti in campo giuridico, richiedono anche nel nostro settore particolare attenzione. Può capitare, infatti, di leggere anche più volte la stessa circolare senza riuscire a evidenziarne il punto focale.

Ad esempio il complesso quadro normativo delle encefalopatie spongiformi ha visto, dal Regolamento 999/01 ad oggi, numerose variazioni.

Così è stato per i provvedimenti per la scrapie.

Se all'inizio era prospettato un unico scenario olocaustico, successivamente si è passati a distinguere tra la forma classica e la atipica.

L'ultima circolare del marzo 2009 è un vero trabocchetto in cui si può cadere con la massima facilità.

In dieci righe è sintetizzato il comportamento dettato dal legislatore parlando nel primo capoverso di EST, il grande insieme di tutte le encefalopatie spongiformi, poi è citato il sottoinsieme scrapie e si finisce con la BSE.

In effetti il fulcro di tutta la questione, più volte ripetuto in sordina anche nelle precedenti circolari, è proprio la BSE nei piccoli ruminanti.

La positività alla scrapie classica confermata dal Centro di Referenza, non è che il primo step, cui deve necessariamente seguire una seconda conferma di assenza di BSE.

In tal caso, pur operando con la selezione genetica, il latte degli animali positivi alla scrapie classica, ma negativi alla BSE, può essere mandato al libero consumo, perché non esiste prova certa di trasmissibilità della malattia all'uomo con il latte dei piccoli ruminanti.

TSE, scrapie, BSE: sembra una disquisizione semantica, in realtà è ciò che fa la differenza sostanziale a livello economico.

Ma, anche se degno di un concorso a premi del tipo "nota la differenza", esiste comunque ed è netta la differenza fra BSE e le altre encefalopatie spongiformi.

Nel caso del benessere animale la domanda che ci si deve porre è se l'assenza di benessere presuppone necessariamente il maltrattamento o se esiste uno stato limbo in cui non si sta bene, ma nemmeno male e non si prevedono interventi.

Il Regolamento 79/05 si occupa del destino del siero derivante dalla lavorazione casearia. La confusione nasce dall'intreccio incestuoso con il Regolamento 1774/02 da cui trae origine la normativa.

Alcuni "interpreti" considerano il siero come un mangime per animali e per questo pretendono la registrazione dei caseifici come mangimifici, altri lo classificano come un rifiuto e richiedono la documentazione di trasporto come materiale di categoria 3, altri ancora, partendo dal fatto che la normativa lo definisce come "prodotto" e ne consente l'invio all'allevamento anche con la stessa cisterna di trasporto del latte, permettono l'utilizzo di una semplice bolla in cui si specifica l'uso zootecnico.

Interpretazione e semantica rendono difficile l'applicazione delle leggi.

La chiarezza degli scritti è fondamentale, perché questi scaturiscono dai pensieri e da essi derivano le azioni.

Tempo fa ho avuto una discussione con un allevatore che rivendicava anni di duro lavoro nei campi rispetto alla vita comoda dei veterinari.

Spiegai con calma che le cose non stavano così e che se avesse ripensato con calma alla mia replica se ne sarebbe reso conto.

Dopo qualche mese mi fece recapitare una scatola di scarpe chiusa contenente delle uova. All'interno, sul fondo, una scritta: "perdonami". *Sic et simpliciter*.